Proposta di condizioni e osservazioni per il parere competente sullo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale

(A.G. 160)

Le Commissioni riunite II e VI,	
premesso che:	
Esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:	

- 1. all'articolo 12, comma 1, lettera d), si mantenga invariata l'attuale formulazione che prevede la possibilità che l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di legge possa essere resa anche da un dirigente diverso da quello preposto alla redazione dei documenti contabili societari con specifiche competenze in materia di sostenibilità, nominato secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità, come previsto dal testo in esame, al fine di garantire che tale funzione sia svolta da soggetti con competenze specifiche nel campo della sostenibilità e quindi maggiormente deputati ad assolvere efficacemente tale compito;
- 2. all'articolo 3, commi 2 e 7, si valuti la necessità di chiarire a priori e in modo omogeneo per esempio attraverso linee guida dedicate quali siano i requisiti minimi della rendicontazione individuale di sostenibilità, quali gli obiettivi e gli indicatori di valutazione cui le imprese dovranno fare riferimento, definendo altresì se sarà oggetto di valutazione anche la metodologia con la quale a livello strategico vengono indentificati i target a preventivo, permettendo così una maggior precisione e fondatezza in fase di rendicontazione;

Nonché alle seguenti osservazioni:

- 1. all'articolo 8, si valuti l'opportunità di allargare i soggetti preposti all'attività di revisione e verifica della conformità della rendicontazione di sostenibilità anche agli Organismi per la valutazione della conformità accreditati (*Independent Assurance Service Provider*), al fine di ampliare la possibilità di scelta per le singole aziende sui professionisti da ingaggiare nel processo di revisione e prevenire gli effetti inflattivi sui prezzi creati da un eccesso di domanda a fronte di un offerta limitata;
- 2. agli articoli 8 e 9 e ove presente, si valuti di sostituire la parola "attestazione" con la parola "revisione o verifica" per indicare l'attività di revisione e verifica della conformità da parte di un soggetto esterno (revisore legale e Independent Assurance Service Provider), così da allineare il testo al linguaggio tecnico utilizzato dai professionisti del settore e non generare incertezza normativa;
- 3. all'articolo 18, comma 4, relativamente agli iscritti al registro della revisione legale, abilitati al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, si valuti di aumentare da 5 a 8 i crediti formativi annuali maturati nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità, al fine di garantire una preparazione adeguata e completa su tali argomenti, essenziali nell'ambito della sostenibilità aziendale;

- 4. all'articolo 3, comma 6, relativamente alle modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori, si valuti l'opportunità di integrare il comma prevedendo che, per le imprese di grandi dimensioni che operano all'estero in realtà con normative e accordi differenti da quelli nazionali e che non prevedano l'esistenza di procedure formali di consultazione dei lavoratori dipendenti, vengano organizzati momenti di informazione degli stessi sulle questioni di sostenibilità e venga messa a disposizione dei lavoratori la rendicontazione di sostenibilità, presente anche sul sito internet della società, al fine di garantire l'effettiva informazione dei lavoratori a prescindere dal contesto nazionale o internazionale in cui opera l'impresa;
- 5. si valuti, infine, l'opportunità di rafforzare quanto già previsto in merito ad un'applicazione graduale del regime sanzionatorio, in considerazione delle novità e della complessità delle disposizioni previste.